

Comune di Fidenza

Provincia di Parma

Comune di Fidenza

Piano Classificazione Acustica (PCA)

Aggiornamento n. 2 approvato con Delibera della Giunta comunale n. 171 del 07/08/2025

Aggiornamento n. 1 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2021

Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2017



AMBITER S.r.l.
società di ingegneria ambientale

v. Nicolodi, 5/a 43126 - Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

Ing. Michele Neri

A CURA DI

Dott. Marco Rogna

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELABORATO	DESCRIZIONE
NTA	Norme Tecniche Acustiche - Aggiornamento n. 2

04	Agosto 2025	Genesis s.r.l.			Aggiornamento n. 2
03	Settembre 2021	Comune di Fidenza			Aggiornamento n. 1
02	Dicembre 2017	M. Rogna	M. Rogna	M. Neri	Emissione per approvazione
01	Marzo 2014	M. Rogna	M. Rogna	M. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

NORME TECNICHE ACUSTICHE

ART. 1 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	5
ART. 2 – CLASSI ACUSTICHE.....	5
ART. 3 – AREE PARTICOLARI.....	6
Art. 3.1 - Aree militari.....	6
Art. 3.2 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali.....	6
Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.....	9
ART. 4 – LIMITI ACUSTICI.....	10
Art. 4.1 - Limiti di zona.....	10
Art. 4.2 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie.....	12
Art. 4.3 - Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	13
Art. 4.4 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di fatto.....	14
Art. 4.5 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di progetto.....	14
ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....	15
Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi.....	15
Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto.....	16
Art. 5.3 - Disposizioni in materia d’impatto acustico.....	16
Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico.....	17
Art. 5.5 - Altre disposizioni in materia di clima acustico e d’impatto acustico.....	18
ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	18
ART. 7 – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	18
Art. 7.1 - Durata ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.....	19
Art. 7.2 - Strumenti di verifica.....	19
ART. 8 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA).....	19
Art. 8.1 - Piano di risanamento acustico (PDRA) – Formazione e contenuti.....	19
Art. 8.2 - Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA).....	20
Art. 8.3 - Realizzazione delle opere di protezione passiva.....	20
Art. 8.4 - Norme di salvaguardia.....	21
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D’IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO.....	21
ART. 10 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ TEMPORANEE.....	22
Art. 10.1 - Oggetto del regolamento.....	22
Art. 10.2 - Campo di applicazione e definizioni.....	22
Art. 10.3 - Cantieri temporanei o mobili.....	24
Art. 10.3.1 - Vincoli e limiti.....	24

Art. 10.3.2 - Cantieri interni ed esterni.....	24
Cantieri esterni.....	24
Cantieri interni.....	24
Art. 10.3.3 - Casi particolari.....	25
Art. 10.3.4 - Comunicazioni e autorizzazioni.....	25
Istanza singola.....	25
Istanza a carattere generale.....	26
Art. 10.4 - Attività agricole.....	26
Art. 10.5 - Manifestazioni temporanee.....	27
Art. 10.5.1 - Limiti acustici.....	27
Art. 10.5.2 - Comunicazioni e autorizzazioni.....	27
Art. 10.5.3 - Fiera patronale - luna park.....	28
Art. 10.5.4 - Modifica Tabelle A, B e C.....	28
Art. 10.6 – Particolari sorgenti sonore.....	33
Macchine da giardino.....	33
Altoparlanti.....	33
Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili.....	34
Cannoni antigrandine ad onda d'urto.....	34
Art. 10.6.1 - Attività temporanee di pubblica utilità.....	35
Art. 10.7 - Misurazioni e controlli.....	35
Art. 10.7.1 - Misure.....	35
Art. 10.7.2 - Controlli.....	35
Art. 10.8 - Sanzioni.....	36

ART. 1 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di FIDENZA ai sensi dell'art 6 della L. n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, della L.R. n. 15 del 09/05/2001 e della D.G. della Regione Emilia-Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ha suddiviso il territorio comunale in aree omogenee sulla base della classificazione emanata dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:16.000 (quadro d'insieme) e 1: 5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

ART. 2 – CLASSI ACUSTICHE

Le sei classi omogenee stabilite da citato decreto con riferimento alla L.R. n. 15 del 09/05/2001 ed alla Del. G.R. n. 2053 del 09/10/2001 sono:

- **CLASSE I: Aree particolarmente protette.** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
- **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali.** Si tratta d'aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- **CLASSE III: Aree di tipo misto.** Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana.** Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.** Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali.** Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte

specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

ART. 3 – AREE PARTICOLARI

Art. 3.1 - Aree militari

Fatto salvo che queste aree non sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la L. n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L. 34/12/1976, n. 898, e successive modificazioni”.

Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PSC e dal POC.

Art. 3.2 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

In riferimento al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 sono stabilite le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore, avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le infrastrutture stradali medesime.

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, i limiti d'immissione e le relative fasce di pertinenza sono riportati nella seguente *Tabella 1*.

Tabella 1 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione (per le scuole vale il solo limite diurno)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada	-	250	50	40	65	55
B - extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale	-	30				

Il proponente dell'opera di nuova realizzazione deve individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Per le infrastrutture stradali esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti e le relative fasce di pertinenza, i limiti d'immissione sono riportati nella seguente *Tabella. 2*.

Tabella 2 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti (per le scuole vale il solo limite diurno)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cm 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno B(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
	-	150 (fascia B)			65	55
	-	100 (fascia A)			70	60
B - extraurbana principale		150 (fascia B)	50	40	65	55
					70	60
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	150 (fascia B)			65	55
	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100 (fascia A)			70	60
D - urbana di scorrimento		50 (fascia B)	50	40	65	55
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			50	40
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale	-	30				

Nella tavola 1 del Piano di Classificazione Acustica sono indicate le fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie principali, per le quali sono vigenti i limiti del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Per tutte le altre arterie stradali (comprese quelle cittadine), classificate come F ed E, valgono fasce di pertinenza di 30 metri da ambo i lati dell'infrastruttura medesima, di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. I limiti da applicare sono i seguenti:

- se l'arteria ricade in classe II i limiti nelle fasce di pertinenza, compresa la strada, sono di 60 dBA diurno e di 50 dBA notturno;
- se l'arteria ricade in classe III i limiti nelle fasce di pertinenza, compresa la strada, sono di 60 dBA diurno e di 50 dBA notturno;
- se l'arteria ricade in classe IV i limiti nelle fasce di pertinenza sono di 65 dBA diurno e di 55 dBA notturno;

I valori limite d'immissione indicati nella *Tabella. 2.* devono essere conseguiti mediante un'attività pluriennale di risanamento, di cui al D.M. Amb del 29/11/2000. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, i limiti di immissione indicati nella *Tabella. 2.* si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n.447 del 1995.

Il rispetto dei limiti nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture, riportati nelle precedenti *Tabelle 1 e 2*, e il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. del 14/11/1997 (v. *Tabella. 4*), al di fuori delle stesse fasce di pertinenza, deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro di distanza ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.

Qualora non fossero tecnicamente conseguibili i citati valori limite, secondo valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si dovrà vagliare l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori. In particolare, deve essere assicurato all'interno degli edifici il rispetto di 35 dBA (Leq notturno) per ospedali, case di cura e case di riposo, di 40 dBA (Leq notturno) per tutti gli altri ricettori a carattere abitativo e di 45 dBA (Leq diurno) per le scuole, valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture devono invece essere individuate e adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura,

con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Gli interventi di risanamento acustico, nel caso di infrastrutture stradali esistenti (quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004), sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004.

Gli interventi di risanamento acustico sono sempre a carico del titolare del permesso di costruire, per edifici in prossimità di strade di nuova realizzazione, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti, se rilasciato dopo la data d'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale medesima.

Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione:

- a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h; tale fascia è suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
 - m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 459 del 18/11/98 sono a carico del titolare di permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1;
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente. I valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI

Art. 4.1 - Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6:00 – 22:00) e notturno (ore 22:00 – 6:00).

Le definizioni di tali valori sono le seguenti:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Tabella 3 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		Diurni 6:00 - 22:00	Notturni 22:00 - 6:00
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	55

Tabella 4 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione in dB(A)	
		Diurni 6:00 - 22:00	Notturni 22:00 - 6:00
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tabella 5 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione in dB(A)	
		Diurni 6:00 - 22:00	Notturni 22:00 - 6:00
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Art. 4.2 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie

Le aree prospicienti le infrastrutture viarie sono le zone immediatamente adiacenti a strade e ferrovie e possono essere ricomprese all'interno delle fasce di pertinenza.

Le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento, tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, sono classificate in classe IV.

Tali aree prospicienti sono classificate ed estese secondo i seguenti criteri in ottemperanza al D.G. della Regione Emilia-Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001:

- aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato:
 - se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO;
 - se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;
 - dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m;
- aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato:
 - dette aree assumono un'ampiezza non inferiore a 50 metri per lato della strada;
- le UTO di classe I (scuole, case di cura e case di riposo) conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree;
- la realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti delle fasce di pertinenza della strada esistente medesima di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
- le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti delle fasce di pertinenza di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa;
- siccome nella cartografia del Piano di classificazione acustica solo le arterie principali presentano le fasce di pertinenza stradale per le altre infrastrutture valgono fasce d'estensione di 30 metri con i limiti stabiliti nel precedente *Art. 3.2.*

Art. 4.3 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza: i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;
- limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe: i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili (ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità);
- criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97): i livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno; tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel precedente *Art. 3 "Aree particolari"*.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Art. 4.4 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di fatto

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per Unità Territoriali Omogenee (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso.

In relazione a tale classificazione s'individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- Situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;
- Situazioni di potenziale incompatibilità: zone confinanti con classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento; per le opere soggette a richiesta di titolo abitativo edilizio, che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, una relazione di clima acustico redatta da un tecnico competente che attesti il non peggioramento del clima acustico preesistente sia nella zona di appartenenza che in quelle confinanti (l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico);
- Situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 4.5 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica – Stato di progetto

La zonizzazione acustica del territorio comunale relativamente alle previsioni progettuali e di cambio di destinazione d'uso del territorio deve essere attuata sulla base dei seguenti principi:

- non possono sussistere salti di classe per più di 5 dB(A) tra aree confinanti;
- qualora non fosse possibile garantire la sequenzialità delle classi come nel punto precedente dovranno essere attuate specifiche opere di mitigazione (come le barriere);
- la progettazione dei nuovi Piani Urbanistici Attuativi deve tenere in considerazione nell'assegnazione delle destinazioni d'uso la classe acustica delle aree confinanti in modo che

sia rispettato il principio di cui al precedente punto 1. In tal senso dovranno essere previste fasce di tutela di mt. 50 nelle quali applicare i limiti delle diverse classi a scalare in modo da garantire la compatibilità con la classe confinante (es. area di classe V che confina con area di classe III fascia di tutela di mt 50 con limiti classe IV - area classe V che confina con area di classe II fascia di tutela di mt. 100 dei quali 50 con limite classe IV e 50 con limiti classe III).

ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche e edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

In particolare, si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

- attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della L. 26/10/1995 n. 447.
- attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari d'esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o d'altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della L. 26.10.1995, n. 447 e del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Art. 5.3 - Disposizioni in materia d'impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) e potenziamento delle seguenti opere:

- aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Relativamente ai casi di cui sopra, in caso di SCIA o CILA in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti, di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione d'impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.

Qualora le opere di cui sopra siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia d'impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente direttiva integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR 15 luglio 2002 n. 1238.

Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico

La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali o interventi diretti con superficie fondiaria superiore a 1000 m²;
- la valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali è presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo;

- l'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa della improcedibilità della domanda.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite d'immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai sensi dell'art.2 della L. 26/10/1995, n. 447.

Art. 5.5 - Altre disposizioni in materia di clima acustico e d'impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:

- per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995.

ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Gli atti amministrativi e sanzionatori sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni legislative e relativi decreti attuativi a cui si rimanda.

ART. 7 – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Le modifiche alla classificazione acustica comunale devono rispettare la procedura descritta dalla Legge regionale 15/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.1 - Durata ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

La classificazione acustica del territorio comunale entra in vigore, tramite la sua salvaguardia, a partire dalla data di adozione. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C., P.O.C. e R.U.E.
- all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Art. 7.2 - Strumenti di verifica

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

ART. 8 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

Art. 8.1 - Piano di risanamento acustico (PDRA) – Formazione e contenuti

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Art. 8.2 - Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA)

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare;
- eventuali norme di salvaguardia;
- individuazione cartografica.

Art. 8.3 - Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità degli edifici (SCEA).

Tali opere sono destinate, infatti, alla protezione acustica degli edifici e per la messa in esercizio delle attività produttive e dell'infrastruttura di trasporto che si contrappongono con la salubrità acustica degli edifici medesimi.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'Art. 2 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione di opere di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce parte integrante del Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della L. n. 447/1995.

Art. 8.4 - Norme di salvaguardia

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piani di Risanamento Acustici (PDRA) sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al precedente *Art. 4*.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della L. n. 447/1995 e D.G.R. n. 673/2004, e devono contenere:

- planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
- nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione d'impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai suddetti criteri.

In caso di dubbi interpretativi per la documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico si deve comunque fare riferimento alla Direttiva Regionale 673/2004: "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico e della valutazione del clima acustico" ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia d'inquinamento acustico".

ART. 10 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 10.1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 1197 del 21 settembre 2020, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, non riconducibili a spazi o aree oggetto di atto amministrativo, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali (cui provvede il comma 1° dell'art. 659 del C.P.), e per la parte amministrativa il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 10.2 - Campo di applicazione e definizioni

Il presente regolamento si applica alle attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;

- attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione degli edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercita in modo non permanente in un determinato sito;
- cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico.
- manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

Art. 10.3 - Cantieri temporanei o mobili

Art. 10.3.1 - Vincoli e limiti

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchinari operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n.) del D.Lgs n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. G) della L.447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 10.3.2 - Cantieri interni ed esterni

Cantieri esterni

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite $L_{aeq} = 70$ dB (A), con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Cantieri interni

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- Il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- Venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare

per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Art. 10.3.3 - Casi particolari

Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nei casi documentabili di:

- Necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
- Situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Art. 10.3.4 - Comunicazioni e autorizzazioni

Istanza singola

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di comunicazione da inviare allo sportello unico competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da *Mod. 1*. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Per quelle attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore ed orari riportati nel regolamento possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico competente, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel *Mod. 2*, corredata della documentazione tecnica rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Istanza a carattere generale

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al *Mod. 3* al SUAP, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità dei ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB (A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere al SUAP e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico.

L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 10.4 - Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo sportello unico competente apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

Art. 10.5 - Manifestazioni temporanee

Art. 10.5.1 - Limiti acustici

Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i limiti acustici indicati nella *Tabella A*.

Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati nella *Tabella B*.

Le manifestazioni temporanee in sito occasionale con grande affluenza di pubblico a valenza pubblica devono rispettare i limiti acustici indicati nella *Tabella C*.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle *Tablelle A, B e C* devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 10.5.2 - Comunicazioni e autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle *Tablelle A, B e C*, necessita di comunicazione da inoltrare allo sportello unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da *Mod. 4*. La manifestazione può svolgersi se, entro tale

termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle *Tabelle A, B e C*, così come assunte nel Regolamento, possono richiedere allo sportello unico competente un'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da *Mod. 5*. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 10.5.3 - Fiera patronale - luna park

Le manifestazioni a carattere collettivo svolte nell'ambito del centro cittadino (es. "notte bianca" – fiera patronale – altri eventi per la promozione e la fruizione del centro cittadino), che prevedano il coinvolgimento spontaneo della cittadinanza e dell'utenza, caratterizzate da attività rumorose per lo più a supporto di pubblici esercizi ovvero attività economiche aderenti all'iniziativa, sono consentite nel rispetto dei limiti della *Tabella C*, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'organizzatore responsabile, secondo le modalità di cui all'*Art. 10.5.2*.

Per la natura stessa dell'attività, l'organizzatore responsabile dell'iniziativa dovrà vigilare affinché ciascun aderente alla manifestazione rispetti le prescrizioni della tabella suddetta.

Per lo svolgimento delle attività proprie del luna park valgono le medesime procedure sopra descritte.

Art. 10.5.4 - Modifica Tabelle A, B e C

Nel rispetto di quanto previsto a tutela dei ritmi biologici dall'art. 11 comma 2 della L.R. 15/2001, l'amministrazione comunale, previo parere favorevole di ARPAE, ha facoltà di modificare i seguenti parametri delle *Table A, B e C*:

- Sito;
- Numero massimo di giorni
- Limite orario;

tramite Deliberazione di Giunta comunale.

Tabella A - Tipologia di manifestazioni in sito dedicato

Cat.	Sito	Affluenza	N. max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata Laeq (dB)	Limite in facciata Las (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
1	Polo di San Michele Campagna (Figura 1)	Afflusso atteso > 5000 persone	30	///	70	75	24,00	108
2	Corte delle feste OF Orsoline Fidenza – <u>FESTA DEL PATRONO</u> (Figura 2)	Afflusso atteso > 300 persone	5	///	80	85	02,00 (2)	108
		Afflusso atteso > 300 persone	5	///	70	75	24:00 (1)	108
3	Corte delle feste OF Orsoline Fidenza – <u>MANIFESTAZIONI VARIE</u> (Figura 2)	Afflusso atteso < 300 persone	10	6h	70 (1) 80 (2)	75 (1) 85 (2)	00,30 (1) 01,00 (2)	108
4	Corte delle feste OF Orsoline Fidenza – <u>CINEMA ESTIVO e ALTRE MANIFESTAZIONI CORRELATE</u> (Figura 2)	Afflusso atteso < 300 persone	32	4h	70	75	24,00	108

Note: (1) giorni feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi. Se un giorno è sia festivo che prefestivo, vale la possibilità di estendere il limite orario a quello prefestivo.



Illustrazione 1 - area deputata alle manifestazioni temporanee nel polo di San Michele Campagna



Illustrazione 2 - area deputata alle manifestazioni temporanee nella Corte delle feste OF Orsoline Fidenza

Tabella B - Tipologia di manifestazione in sito occasionale

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	DURATA	N. MAX di gg Per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslo w	Limite in facciata LASmax	Limite Orario
1	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	108	24,00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, (ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	108	24,00
3	Concerti e manifestazioni all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	108	24,00
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto. Etc.)	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	108	24,00
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali es. cinema, piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	108	24,00

Tabella C - Manifestazioni temporanee in sito occasionale: Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico a valenza pubblica e/o di lunga durata (feste popolari, concerti, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati

	SITO	AFFLUENZA	N. max di gg/anno	Durata	Limite in facciata Laeq	Limite in facciata Laslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
1	Piazza Garibaldi	Afflusso atteso >1000 persone	2	4h	85	90	108	02,00
2	Piazza Garibaldi – manifestazioni con amplificazione sonora, musica dal vivo, dj set	Afflusso atteso >300 persone	20	///	80	85	108	24,00 (1) 00,30 (2)
3	Piazza Garibaldi – Pista di ghiaccio	Afflusso atteso >300 persone	38	///	70	75	108	24,00 (1) 00,30 (2)
4	Piazza Garibaldi –Comizi elettorali e manifestazioni politiche	Afflusso atteso <300 persone	10	4 h	70	75	108	22,30
5	Piazza Garibaldi – conferenze, eventi sportivi, celebrazioni di ricorrenze nazionali, mercati e altri eventi privi di amplificazione	Afflusso atteso >300 persone	40	///	70	75	108	24,00 (1) 00,30 (2)
6	Festa del patrono (Figura 3)	Afflusso atteso >1000 persone	10	///	80	85	108	24,00 (1) 02,00 (2)
7	Eventi per la promozione del centro Storico e Hub urbano (Figura 3)	Afflusso atteso >1000 persone	6	///	80	85	108	24,00 (1) 02,00 (2)
8	P.zza Verdi Cortile Municipio P.zza Pontida P.zza Svelata P.zza Matteotti	Afflusso atteso >300 persone	15	///	85	90	108	24,00 (1) 00,30 (2)
9	P.zza Gioberti	Afflusso atteso >300 persone	5	///	85	90	108	24,00 (1) 00,30 (2)
10	Parcheggio Guernika	Afflusso atteso >300 persone	2	///	70	75	108	24,00 (1) 00,30 (2)
11	Via Bacchini	Afflusso atteso >300 persone	6	///	70	75	108	24,00 (1) 00,30 (2)
12	Via Cavour Via Berenini Via Gramsci Via Cornini Malpeli	Afflusso atteso >300 persone	10	///	70	75	108	24,00 (1) 00,30 (2)

	SITO	AFFLUENZA	N. max di gg/anno	Durata	Limite in facciata Laeq	Limite in facciata Laslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
13	P.zza Repubblica	Afflusso atteso >300 persone	5	///	80	85	108	24,00 (1) 00,30 (2)
14	Area monumentale del Duomo - piazza Grandi	Afflusso atteso >300 persone	15	///	70	75	108	24,00 (1) 00,30 (2)
15	Largo Cesare Battisti	Afflusso atteso >300 persone	3	6h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
16	Palazzetto dello sport – piscina coperta	Afflusso atteso >300 persone	6	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
17	Centro Interparrocchiale Via Carducci	Afflusso atteso >300 persone	15	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
18	Cortile scuola De Amicis	Afflusso atteso >300 persone	30	4h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
19	Cabriolo Parrocchia S. Tommaso Beckett	Afflusso atteso >300 persone	8	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
20	Via San Francesco Parrocchia San Francesco	Afflusso atteso >300 persone	8	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
21	Fornio Campo sportivo	Afflusso atteso >300 persone	10	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
22	Via Rossini Parrocchia Maria Ausiliatrice	Afflusso atteso >300 persone	10	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
23	Bastelli Campo sportivo	Afflusso atteso >300 persone	8	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
24	Castione dei Marchesi Piazza	Afflusso atteso >300 persone	8	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
25	S. Margherita Campo sportivo	Afflusso atteso >300 persone	5	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
26	Via Caduti di Cefalonia Stadio Ballotta	Afflusso atteso >300 persone	18	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
27	Via Pascoli Parrocchia San Giuseppe Lavoratore	Afflusso atteso >300 persone	15	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
28	Parrocchia S. Paolo	Afflusso atteso >300 persone	8	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
29	San Lazzaro	Afflusso atteso >300 persone	10	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
30	Stadio Craviari – Piscina Guatelli - via Toti	Afflusso atteso >300 persone	10	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)

	SITO	AFFLUENZA	N. max di gg/anno	Durata	Limite in facciata Laeq	Limite in facciata Laslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
31	Area fiera -luna park	Afflusso atteso >300 persone	17	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
32	Area fiera -luna park	Afflusso atteso >5000 persone	5	10h	85	90	108	24.00 (1) 00.30(2)
33	Via La Bionda	Afflusso atteso >300 persone	10	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)
34	Pieve di Cusignano	Afflusso atteso >300 persone	8	8h	70	75	108	24.00 (1) 00.30(2)

Note: (1) giorni feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi. Se un giorno è sia festivo che prefestivo, vale la possibilità di estendere il limite orario a quello prefestivo.



Illustrazione 3 - area deputata alle manifestazioni temporanee nell'ambito della Festa del Patrono e altri eventi per la promozione del centro

Art. 10.6 – Particolari sorgenti sonore

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

La pubblicità sonora è sempre vietata:

- nelle piazze del capoluogo G. Garibaldi, G. Verdi, del Duomo;

a distanza inferiore di m.100 dagli edifici sedi di strutture pubbliche di ricovero, degenza, assistenza, anche temporanei, di infermi, minorati, inabili, anziani; da asili nido e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di funzionamento; dagli edifici di culto durante lo svolgimento delle liturgie; dai cimiteri.

Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'impresa agricola è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto;
- cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

Cannoni antigrandine ad onda d'urto

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23:00 alle ore 6:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art. 10.6.1 - Attività temporanee di pubblica utilità

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) non hanno limite di orario.

Art. 10.7 - Misurazioni e controlli

Art. 10.7.1 - Misure

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi della presente direttiva, nei Regolamenti comunali e/o nella specifica autorizzazione. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle *Tabelle A, B e C* sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto. Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

Art. 10.7.2 - Controlli

Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono di Arpae, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 15/2001. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

In occasione delle principali manifestazioni temporanee che prevedano una alta affluenza di pubblico, al fine di esercitare la corretta attività preventiva, la Polizia Locale, dotata di apposita strumentazione tecnica, procede ad eseguire misurazioni con funzioni di rilievo dei livelli sonori. In caso di sforamenti rispetto ai limiti consentiti, detta circostanza è immediatamente segnalata all'organizzatore dell'evento, al fine di determinare, in via bonaria, il rientro dei livelli acustici entro i limiti consentiti.

A fronte del permanere di situazioni non conformi, il Comune avvierà l'attività di controllo.

Il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività di cui sopra è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Locale.

Art. 10.8 - Sanzioni

Gli Enti locali, nel rispetto delle competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. 15/2001.

La violazione delle disposizioni dell'Art. 10.6 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.